



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Nelle persone dei magistrati:

Luigi de Angelis	Presidente
Alvaro Vigotti	Consigliere
Roberto Belle'	Consigliere rel.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 marzo 2014 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa N.R.G. 45/2014 promossa da:

ZETA EURO SYSTEM S.R.L. (C.F.: GRNFMN64C61L353S) – rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bordonaro (C.F.: BRDPLA56R11D969S; PEC: paolo.bordonaro@ordineavvgenova.it) e presso il suo studio in Genova, Via Corsica 2/3 elettivamente domiciliata, giusta delega a margine del ricorso di primo grado

RECLAMANTE

CONTRO

KEBEDE TEFERI (C.F.: BDTFR87A01Z315C) – rappresentato e difeso dagli avv.ti Christian Moretti (C.F.: MRTCRS75S01F205E; PEC: christian.moretti@ordineavvgenova.it) e Claudia Baroni (C.F.: BRNCLD80P48D969M; PEC: claudia.baroni@ordineavvgenova.it) e presso lo studio del primo in Genova, Via alla Porta degli Archi 10/21, elettivamente domiciliato per delega in calce al ricorso ai sensi dell'art. 1 co. 47 L. 92/2012

RECLAMATO

CONCLUSIONI:

PER LA RECLAMANTE:

udienza 14.3.2014 "dichiarata l'ammissibilità del ricorso previo occorrendo rinvio alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 136 c.p.c. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., conclude affinché venga dichiarata la nullità della sentenza, previo rinvio alla Corte Costituzionale al fine di accertare l'illegittimità costituzionale



dell'art. 1 comma 51 L. 92/2012 (...) per violazione dell'art. 3 (...) e 111 (Cost.)" reclamo: in via principale e nel merito respingere tutte le domande di controparte, la richiesta di accertamento di illegittimità, nullità, inesistenza e/o inefficacia del licenziamento disposto dalla società Zeta Euro System srl nei confronti del sig. Kebede Teferi e, conseguentemente, tutte le domande avanzate, in particolare quelle volte la reintegra del dipendente, al pagamento del risarcimento del danno ovvero dell'indennizzo a favore del prestatore di lavoro, in quanto tutte infondate in fatto e in diritto nonché assolutamente pretestuose e strumentali, ritenendo valido e legittimo e fondato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto dall'odierna concludente nei confronti del sig. Teferi Kebede con provvedimento datato 23.10.2013 mandando esente la società Zeta Euro System srl da qualsivoglia richiesta avanzata nei suoi confronti. In via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'adito giudicante ritenga illegittimo il cennato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, condannare la società esponente a versare al lavoratore l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 comma 6 legge 300/70, così come novellato dalla legge 92/2012 nella sua misura minima. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio"

PER LA RECLAMATA:

"in via pregiudiziale e/o preliminare:- dichiarare inammissibile il reclamo avverso in quanto tardivo. In via subordinata e con riserva di gravame: - respingere il reclamo avverso, in quanto infondato, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Genova, sez. Lavoro, n. 1358/2013 depositata e comunicata alle parti in data 12.12.2013. Con reiezione della domanda di sospensiva svolta da controparte in quanto infondata e/o immotivata. In ogni caso, vinte le spese, ed i compensi relativi alla lite, oltre agli oneri fiscali e previdenziali, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori, in qualità di antistatari"

IN FATTO E DIRITTO

1.

Zeta Euro System s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 1358/2013 del Tribunale di Genova che, in parziale modifica di precedente ordinanza, aveva ritenuto la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo intimato a Kebede Teferi riconoscendo tuttavia la sola indennità risarcitoria in misura di 14 mensilità, sul presupposto che non si potesse parlare di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, consistente nella crisi del settore cantieristico e nella riduzione di commesse sofferta dalla società, con necessità di contrazione dei costi di esercizio e di riduzione di personale.

La reclamante, dopo una premessa critica in merito al fatto che il giudice persona fisica della prima e della seconda fase del processo fosse sempre il medesimo ed un riepilogo delle censure già mosse all'ordinanza della prima fase processuale, procedeva con i motivi inerenti la sentenza impugnata.

Da un primo punto di vista la Zeta Euro sosteneva che il Tribunale avesse errato nell'impostare l'interpretazione dei dati inerenti la riduzione delle commesse.

In proposito il Tribunale, dopo avere rilevato che in realtà nell'anno del licenziamento il numero delle commesse era stato superiore a quello dell'anno precedente, aveva poi sostenuto che fosse anche mancata la prova di una perdita di valore delle commesse del 2012, rispetto a quelle del 2011,



segnalando come i ricavi del 2011 fossero in gran parte da riferire a commesse di più vecchia acquisizione, tanto che le nuove commesse avevano prodotto, nel 2011, ricavi per euro 166 mila circa, mentre il fatturato del 2012, già al 30 settembre, era di euro 611 mila circa.

La reclamante sosteneva la debolezza e non veridicità di tali affermazioni, richiamando le tabelle già allegate nella fase di primo grado, dalle quali emergeva in modo inconfutabile che nel 2012 i ricavi erano stati assai inferiori che nel 2011. Veniva altresì criticata l'affermazione, immediatamente successiva, in merito all'assenza di vantaggi realmente riconducibili alla riduzione del costo del lavoro, diminuito soltanto di poco più di 20 mila euro tra 2011 e 2012. Sul punto veniva rilevato come il licenziamento risalisse alla fine di ottobre 2012, sicché inevitabilmente esso incideva solo per due mesi sul bilancio 2013.

Negava inoltre la reclamante che vi fosse stata integrazione del motivo di licenziamento in sede giudiziale, in quanto il concetto di riduzione delle commesse espresso nell'atto di licenziamento, non poteva essere riconnesso solo al numero delle commesse, ma andava latamente inteso come peggioramento della situazione patrimoniale e come riduzione complessiva dei ricavi; comunque osservava che la Suprema Corte ammetteva la possibilità di integrare i motivi di licenziamento, nell'ambito delle difese svolte nel resistere all'impugnativa altrui.

Venivano poi reiterate le difese, rimaste assorbite in primo grado, in merito all'asserita violazione dei criteri di scelta, basati su criteri di anzianità e di carichi di famiglia che avevano portato a salvaguardare Michele Zuppa, in quanto sebbene meno anziano egli aveva a carico moglie e figlio, e Tesfaghebriel Ghirmay, in quanto a suo carico vi era la moglie, per la quale erano state iniziate le pratiche ricongiungimento.

Zeta Euro System richiamava anche la pronuncia di primo grado, a sé favorevole, assunta nell'ambito dell'impugnativa di un licenziamento intimato ad altro lavoratore parallelamente a quello oggetto della presente causa e con analoga giustificazione.

Il reclamato resisteva, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza, come da documentazione di cancelleria che veniva depositata.

Nel merito, riteneva comunque infondate le censure avversarie, osservando come dalle stesse tabelle sui ricavi prodotte dalla società, risultasse che, fino al



meze di aprile, le entrate del 2012 erano superiori a quelle dei corrispondenti mesi del 2011, sicché non si poteva sostenere che, dal maggio ad ottobre, fossero maturati i presupposti di una crisi fino ad allora inesistente. Incontestabile era poi il fatto che le commesse acquisite nel 2012 fossero di valore di gran lunga superiore a quelle del 2011, laddove la perdita maturata a fine 2012 ben poteva essere intesa come situazione contingente e dunque non tale da giustificare un licenziamento per g.m.o. Oltre a ciò il reclamato sottolineava alcuni dati da cui potevano trarsi elementi contraddittori rispetto agli assunti avversari, tra cui gli acquisti immobiliari e finanziari del 2012, l'aumento dei crediti verso terzi, la consistente disponibilità liquida, oltre alla circostanza fattuale dell'erogazione di premi di produzione ai dipendenti membri della famiglia Zuppa ed il ricorso costante allo straordinario.

Il reclamato reiterava poi le censure in merito alla violazione dei criteri di scelta, sostenendo che la cernita non avesse rispettato le regole di buona fede, in quanto il criterio dei carichi di famiglia era stato utilizzato solo al momento di escludere dal licenziamento il cugino del legale rappresentante e vi era stata erroneità anche nel valutare l'esistenza di un carico di famiglia anche in relazione all'addetto Ghirmay, le cui pratiche di ricongiungimento con la moglie erano state solo avviate e dunque la sua posizione era identica a quella del reclamato, anche egli con moglie.

Quanto al provvedimento reso nel parallelo procedimento intentato da altro lavoratore, il reclamato faceva rilevare che esso era stato reclamato e che la Corte aveva dato corso ad istruttoria, ancora in corso.

La Corte, in relazione all'eccezione di inammissibilità ed ai dubbi manifestati dalla reclamante sull'autenticità delle copie delle ricevute telematiche prodotte dal reclamato, disponeva l'acquisizione delle medesime anche a cura della Cancelleria, seduta stante.

Attuato l'incombente, si ultimava la discussione della causa, che veniva assunta in riserva per la decisione.

2.

L'eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo è fondata ed assorbente.

2.1

La disciplina applicabile è dettata dall'art. 1, co. 58, L. 92/2012, secondo cui *“contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte*



d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore”.

2.2

Trattandosi di “comunicazione” inerente una sentenza, trova applicazione l'art. 133, co. 2, c.p.c., secondo cui essa avviene da parte della cancelleria attraverso la trasmissione della notizia mediante biglietto contenente il dispositivo.

D'altra parte le “comunicazioni” a “cura della cancelleria”, ai sensi dell'art. 16, co. 4, d.l. 179/2012 conv. con L. 221/2012, “sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Analogamente, ai sensi dell'art. 136, co. 2, c.p.c., inerente le comunicazioni di cancelleria *“il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.*

Ed ancora, ai sensi dell'art. 45, disp. att., c.p.c. *“quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.*

Da ciò, nel caso di specie, è derivata la comunicazione in via informatica della sentenza emessa dal Tribunale nella fase di opposizione.

2.3

Parte reclamante, nel corso dell'udienza di discussione, ha ipotizzato che il rinvio alla normativa regolamentare costituisca una violazione di riserva di legge in ambito processuale, che sarebbe desumibile, secondo quanto affermato sempre in sede di discussione, dall'art. 117, co. 2, lettera l) della Costituzione.

Si tratta tuttavia di riferimento non corretto, in quanto la citata norma costituzionale sancisce un regime di legislazione esclusiva dello Stato non per impedire il rinvio della legge statale a norme secondarie, quanto per escludere, sulle corrispondenti materie, la competenza legislativa delle Regioni, per evidenti



ragioni di uniformità nazionale di talune regole, tra cui per quanto qui interessa, quelle inerenti il processo.

Nulla osta dunque a che la disciplina sull'efficacia delle comunicazioni mediante posta elettronica sia contenuta in una fonte di rango regolamentare, ma pur sempre nazionale, come è il d.m. 44/2011, di cui si dirà.

2.4

E' in effetti la normativa regolamentare a disciplinare le regole di trasmissione e perfezionamento della comunicazione informatica.

In proposito il d.m. 44/2011 prevede all'art. 16, co. 3, che *“la comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale”*.

Norme queste ultime che, coerentemente con quanto previsto in sede regolamentare affermano che il documento informatico *“si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”* (art. 45, co. 2 Codice Amministrazione Digitale) e che *“la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1 (che per quanto concerne le comunicazioni telematiche giudiziali è da intendersi riferita alle regole tecniche di cui al d.m. 44/2001, in forza del disposto dell'art. 4, co. 2, d.l. 193/2009 – n.d.r.), equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”* (art. 48, co. 2, Codice Amministrazione Digitale).

La ricevuta di avvenuta consegna, già prodotta in fotocopia semplice dal reclamato, è stata acquisita poi ufficialmente anche dalla Corte d'Appello, al fine di dirimere ogni questione sull'autenticità del documento presente nelle produzioni di parte. Ed in effetti, come riscontrato già in udienza, la copia pervenuta dal Tribunale è identica a quella che era stata prodotta dalla parte.

2.4.1

Esaminando dunque tale documento, si osserva come sia infondato pretendere che esso contenga una sottoscrizione, anche digitale, del Cancelliere, perché una tale forma di autenticazione non è prevista.



Difatti, l'art. 16, co. 1, d.m. 44/2011 non prevede una firma digitale nella comunicazione di cancelleria, essendo viceversa sancito che la *“comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario”*.

La genuinità del documento deriva poi dal fatto che esso costituisce l'estrazione cartacea di quanto risultante sul sistema informatico del Tribunale, circostanza che è in sé insita nell'ulteriore fatto che, quel documento cartaceo, sia pervenuto in esito alla corrispondente acquisizione disposta in udienza.

Non è poi vero che quel documento manchi di qualche elemento atto a comprovare la consegna informatica della comunicazione.

La parte finale di esso, destinata proprio alla ricevuta di avvenuta consegna, ne attesta il perfezionamento in data 12.12.2013, alle ore 8:15:03 ed indica la persona del destinatario (“Bordonaro Paolo”) e la sua Pec (paolo.bordonaro@ordineavvgenova.it) che corrisponde a quella indicata nel ricorso in opposizione da cui è scaturita la sentenza qui reclamata, così come corrispondente è l'indicazione del codice fiscale del medesimo difensore.

Le sequenze temporali indicate nel documento sono poi chiarissime: la sentenza è stata acquisita il 12 dicembre 2013 alle ore 7:37; la notifica alla Pec, mediante invio al *“Gestore dei Servizi Telematici”* e con allegato l'atto citato è stata inviata dal Cancelliere alle ore 8:09; la ricevuta di avvenuta consegna, che è evidentemente la ricevuta del Gestore, riporta l'orario successivo delle 8:15:03.

Non vi è dunque ragione alcuna per ritenere che vi sia stata una qualche irregolarità, alterazione funzionale o violazione formale che impedisca alla copia della ricevuta telematica di attestare l'avvenuta comunicazione della sentenza in questione.

Si deve dunque ritenere che quella ricevuta sia idonea a comprovare il perfezionamento della comunicazione, secondo la disciplina vigente, dell'atto in essa indicato, ovverosia della *“sentenza ex art. 429, I comma cpc”* resa nella data ivi parimenti indicata del *“12 dicembre 2013”* e nel procedimento, ancora ivi indicato, recante il *“Numero di Ruolo generale 4395/2013”*.

Consequenzialmente non vi è alcuna necessità di dare corso, come eventualmente sarebbe possibile, ma palesemente defatigatorio, ad ulteriori verifiche informative, ispettive o peritali, sulle risultanze del sistema informatico



del Tribunale, rispetto al cui funzionamento peraltro nessun dubbio è stato in realtà prospettato.

2.5

Parte reclamata, all'udienza di discussione, ha ipotizzato peraltro che la disciplina sia inadeguata ed eventualmente illegittima dal punto di vista costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e ciò in quanto il perfezionamento della comunicazione deriva esclusivamente dal pervenire del messaggio nella disponibilità informatica del destinatario, a prescindere dalla visione effettiva di esso e senza diversi avvisi, come invece accade allorquando vi sono notificazioni ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o a mezzo posta, senza consegna diretta del piego.

Nel senso, sembra di cogliere, che, così come quando, nell'irreperibilità (relativa e temporanea) del destinatario, il piego è depositato presso la casa comunale con affissione di avviso sulla porta ed ulteriore avviso in raccomandazione (art. 140 c.p.c.) oppure esso viene posto in giacenza presso l'Ufficio Postale, con trasmissione di ulteriore avviso in raccomandazione (art. 8, co. 2, L. 890/1982), analogamente dovrebbe prevedersi in caso di comunicazione informatica, in cui il messaggio comunicato giace in sostanza nella casella di posta certificata del destinatario.

Ritiene tuttavia la Corte che si tratti di questione manifestamente infondata.

E' vero che, in entrambe le casistiche giuridiche raffrontate, la comunicazione si perfeziona a prescindere dal fatto che il destinatario abbia visione reale dell'atto. Tuttavia la comunicazione presso una casella elettronica certificata ha caratteristiche di conoscibilità assai diverse da quelle delle altre tipologie di notificazione poste in comparazione: infatti, la comunicazione informatica mette stabilmente l'atto a disposizione diretta del destinatario, come non è negli altri casi sopra esaminati in cui il piego giace altrove, sicché è ragionevole che vi siano specifici ed ulteriori avvisi, onde evitare che il destinatario, ove resti ignaro per qualunque ragione ignaro dell'accesso dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale postale, finisca per restare definitivamente all'oscuro della notificazione. Rischio che non si corre con la notificazione o comunicazione telematica, visto che il messaggio resta, come detto, in costante disponibilità del destinatario, purché questi acceda al proprio sistema informatico.

In sostanza si tratta di forme di comunicazione del tutto diverse, che non si prestano come tali ad estensioni di disciplina o a reali comparazioni, tutto restando rimesso alla discrezionalità del legislatore che, nel caso qui in esame,



non può dirsi esercitata in modo manifestamente irragionevole, in quanto appunto l'atto da comunicare viene immesso nella piena e costante reperibilità informatica da parte del destinatario ed in quanto la consultazione dei mezzi informatici da parte del difensore, tanto più allorquando attraverso essi ormai si attuano molti incumbenti processuali, è comportamento doveroso.

2.6

Poiché in definitiva la comunicazione della sentenza è avvenuta il 12.12.2013, mentre il reclamo è stato proposto con atto depositato il 28.1.2014, risultano superati i termini di cui al citato art. 1 co. 58, L. 92/2012 e dunque l'impugnazione è inammissibile. Resta ovviamente assorbita e superata, in questo giudizio, la questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla reclamante, per la coincidenza tra il giudice persona fisica della primissima fase processuale davanti al Tribunale e della fase di opposizione presso il medesimo ufficio giudiziario.

3.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

4.

Il reclamo di cui alla normativa citata ha peraltro natura di appello (in questo senso, già così già questa Corte, con sent. 536/2013, Pres. ed est. De Luca e con sent. n.56/2014 Pres. De Luca, est. Bellè) e trova dunque applicazione anche la disciplina sul raddoppio del contributo unificato, ex art.1, comma 17, L. n. 228/2012.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo;

condanna Zeta Euro System s.r.l. a rifondere a Kebede Teferi le spese della fase di reclamo, che liquida in euro 1.500,00 per spese defensionali, oltre iva e cpa, con distrazione in favore della difesa;

sussistono a carico della reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.1, comma 17, L. n. 228/2012.

Genova, 14.3.2014



Il Consigliere rel. ed est.
Roberto Belle'

Il Presidente
Luigi de Angelis

